

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Cass. n. 32708/2020

Opposizione agli atti esecutivi - Computo nella durata complessiva della procedura della fase sommaria di cui all'art. 618, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 dello stesso art. 618 c.p.c., previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della met . L'art. 618, comma 2, c.p.c., infatti,   ancora l'introduzione del giudizio di merito alla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, atteso che la presentazione del ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617 comma 2, c.p.c.,   finalizzata solo all'eventuale sospensione della procedura esecutiva.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32708 del 12/12/2019 (Rv. 656346 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_163_2](#), [Cod_Proc_Civ_art_617](#),
[Cod_Proc_Civ_art_618_1](#)

corte

cassazione

32708

2019